

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 05/02/2020

### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il **Decreto Legislativo** 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- **Armonizzazione** contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Vezza d'Oglio (Bs) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE  
Dott. Raffaele Termine



## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto revisore del Comune di Vezza d'Oglio, dott. Raffaele Termine, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 02/12/2018;

### *Premesso*

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 01/02/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 31/01/2020 con delibera n. 05, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

VISTE le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

VISTO lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

VISTO il regolamento COMUNALE di contabilità;

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

EFFETTUATE le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Vezza d'Oglio registra una popolazione al 31/12/2019, di n. 1456 abitanti.

## DOMANDE PRELIMINARI

Il revisore ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs n. 118/2011.

L'Ente gestisce in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUE, avvalendosi così della proroga al 31/03/2020 per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, disposta dal Ministero dell'Interno con decreto 13/12/2019.

Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011, al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h), al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), all'art. 172 TUEL eccezion fatta per le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe dei servizi locali e a domanda individuale si avvale della proroga introdotta dall'art. 1, comma 779 della L. 160/2019.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa previsto dall'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007 non ricorrendone i presupposti.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018**

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 03/05/2019 il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

#### **Risultato di amministrazione**

	<b>31/12/2018</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	183.072,17
di cui:	
a) Fondi vincolati	12.242,90
b) Fondi accantonati	115.643,70
c) Fondi destinati ad investimento	14.400,16
d) Fondi liberi	40.785,41
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>183.072,17</b>

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, così come non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

#### **Situazione di cassa**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Disponibilità:	466.225,84	647.568,00	771.561,65
di cui cassa vincolata	0,00	396.500,00	441.456,88
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

### Riepilogo generale

#### - entrate per titoli

Titolo	Prev.def. 2019 - competenza	Previsioni 2020 - competenza	Previsioni 2021 - competenza	Previsioni 2022 - competenza
FPV corrente	16.532,63	19.454,44		
FPV c/capitale	404.427,28	810.204,05		
Utilizzo avanzo d'am.	49.747,45	0,00		
Fondo cassa l/l	647.568,00	771.561,65		
10000-Tit. 1	<u>1.109.799,00</u>	<u>1.121.300,00</u>	1.126.300,00	1.126.300,00
<i>cassa</i>	<u>1.189.079,99</u>	<u>1.224.998,68</u>		
20000-Tit. 2	<u>26.311,00</u>	<u>25.151,00</u>	23.971,00	24.904,00
<i>cassa</i>	<u>42.797,33</u>	<u>37.794,29</u>		
30000-Tit. 3	<u>1.472.400,00</u>	<u>1.263.318,00</u>	1.355.868,00	1.345.588,00
<i>cassa</i>	<u>2.002.550,80</u>	<u>1.830.419,86</u>		
40000-Tit. 4	<u>1.389.646,00</u>	<u>2.768.575,00</u>	1.568.500,00	1.796.142,00
<i>cassa</i>	<u>1.882.888,32</u>	<u>3.692.763,31</u>		
50000-Tit. 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>cassa</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
60000-Tit. 6	0,00	<u>650.000,00</u>	135.000,00	600.000,00
<i>cassa</i>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>		
70000-Tit. 7	<u>885.295,00</u>	<u>1.034.434,00</u>	2.027.450,00	2.016.950,00
<i>cassa</i>	<u>885.295,00</u>	<u>1.034.434,00</u>		
90000-Tit. 9	<u>3.662.950,00</u>	<u>2.027.450,00</u>		
<i>cassa</i>	<u>3.671.674,40</u>	<u>2.034.616,68</u>		
<b>Totali</b>	<b><u>9.017.108,36</u></b>	<b><u>9.719.886,49</u></b>	<b>7.271.523,00</b>	<b>7.944.318,00</b>
<i>cassa</i>	<b><u>10.321.853,84</u></b>	<b><u>11.276.588,47</u></b>		

#### - spese per titoli

Titolo	Prev.def. 2019 - competenza	Previsioni 2020 - competenza	Previsioni 2021 - competenza	Previsioni 2022 - competenza
Tit. 1	<u>2.251.050,70</u>	<u>2.251.157,44</u>	2.193.941,00	2.170.867,00
<i>cassa</i>	<u>2.741.303,31</u>	<u>2.642.540,24</u>		
Tit. 2	<u>2.090.080,66</u>	<u>4.274.484,05</u>	1.861.880,00	2.559.380,00
<i>cassa</i>	<u>2.555.379,28</u>	<u>5.040.058,86</u>		
Tit. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>cassa</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		

Tit. 4		<u>127.732,00</u>	<u>132.361,00</u>	153.818,00	162.687,00
	<i>cassa</i>	<u>127.732,00</u>	<u>132.361,00</u>		
Tit. 5		<u>885.295,00</u>	<u>1.034.434,00</u>	1.034.434,00	1.034.434,00
	<i>cassa</i>	<u>885.295,00</u>	<u>1.034.434,00</u>		
Tit. 7		<u>3.662.950,00</u>	<u>2.027.450,00</u>	2.027.450,00	2.016.950,00
	<i>cassa</i>	<u>3.715.357,31</u>	<u>2.165.933,09</u>		
	<b>Totali</b>	<b><u>9.017.108,36</u></b>	<b><u>9.719.886,49</u></b>	<b>7.271.523,00</b>	<b>7.944.318,00</b>
	<i>cassa</i>	<b><u>10.025.066,90</u></b>	<b><u>11.015.327,19</u></b>		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **Avanzo presunto**

*Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

L'ente non ha applicato al bilancio di previsione l'avanzo presunto 2019 determinato da quote vincolate ed accantonate; per cui non necessita l'allegazione dei nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

*La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.*

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:



Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	19.454,44
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	810.204,05
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse ( da specificare)	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>829.658,49</b>

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

### Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>771.561,65</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.224.998,68
2	Trasferimenti correnti	37.794,29
3	Entrate extratributarie	1.830.419,86
4	Entrate in conto capitale	3.692.763,31
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	650.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.034.434,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.034.616,68
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>10.505.026,82</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>11.276.588,47</b>

		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	2.642.540,24
2	Spese in conto capitale	5.040.058,86
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	132.361,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.034.434,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.165.933,09
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>11.015.327,19</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>		<b>261.261,28</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per € 441.456,88.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		771.561,65	771.561,65	771.561,65
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103.698,68	1.121.300,00	1.224.998,68	1.224.998,68
2	Trasferimenti correnti	12.643,29	25.151,00	37.794,29	37.794,29
3	Entrate extratributarie	567.101,86	1.263.318,00	1.830.419,86	1.830.419,86
4	Entrate in conto capitale	924.188,31	2.768.575,00	3.692.763,31	3.692.763,31
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	1.034.434,00	1.034.434,00	1.034.434,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.166,68	2.027.450,00	2.034.616,68	2.034.616,68
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>1.614.798,82</b>	<b>8.890.228,00</b>	<b>10.505.026,82</b>	<b>10.505.026,82</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>1.614.798,82</b>	<b>9.661.789,65</b>	<b>11.276.588,47</b>	<b>11.276.588,47</b>

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	391.382,80	2.251.157,44	2.642.540,24	2.642.540,24
2	Spese In Conto Capitale	765.574,81	4.274.484,05	5.040.058,86	5.040.058,86
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie		-	-	-
4	Rimborso Di Prestiti		132.361,00	132.361,00	132.361,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		1.034.434,00	1.034.434,00	1.034.434,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	138.483,09	2.027.450,00	2.165.933,09	2.165.933,09
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.295.440,70</b>	<b>9.719.886,49</b>	<b>11.015.327,19</b>	<b>11.015.327,19</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>					<b>261.261,28</b>

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000), limite elevato dal comma 555, art. 1 della L. 160/2019 "Legge di bilancio 2020" a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002

## Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	#####			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	19.454,44	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.409.769,00	2.506.139,00	2.496.792,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.251.157,44	2.193.941,00	2.170.867,00
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		12.949,53	13.631,08	13.631,08
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	19.380,00	19.380,00	19.380,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	132.361,00	153.818,00	162.687,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>26.325,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>143.858,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>8.325,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>125.858,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	810.204,05	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.418.575,00	1.703.500,00	2.396.142,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.274.484,05	1.861.880,00	2.559.380,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	19.380,00	19.380,00	19.380,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>8.325,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>125.858,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>				
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>				
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>		<b>8.325,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>125.858,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-	-	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>8.325,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>125.858,00</b>

L'importo di € 18.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite dai proventi dei parcheggi a pagamento per finanziare, ai sensi del D.L. 285/92, art.7, comma 7, la realizzazione di parcheggi, la gestione ed il miglioramento degli esistenti, nonché per migliorare la mobilità urbana.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale indifferibili quali la manutenzione straordinaria delle dotazioni o attrezzature gioco del parco infanzia di Via del Piano.

#### Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

#### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non

ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Contrib. Statale per subentro in ANPR	1.500,00		
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Rec_evasione tributaria (sup. media anni precedenti)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre: rimb_ Stato per consultazioni elettorali	5.925,00	5.925,00	5.925,00
<b>Totale</b>	<b>22.425,00</b>	<b>20.925,00</b>	<b>20.925,00</b>

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Rimborso di tributi ai contribuenti	5.000,00	3.500,00	3.500,00
consultazione elettorali e referendarie locali	5.925,00	5.925,00	5.925,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre: aggiornamento toponomastica	18.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>28.925,00</b>	<b>9.425,00</b>	<b>9.425,00</b>

### **La nota integrativa**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*Il principio 4/2 pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:*

*9.11.6. L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

*L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.*

*Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:*

- a) *le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) *le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) *le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) *le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

*Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.*



Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

### ***Verifica della coerenza interna***

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 10 del 30/10/2019.

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP e la relativa nota di aggiornamento contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

- **Programma triennale lavori pubblici:** Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e nel Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi:** Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 non è stato redatto per assenza di forniture di tale entità; di ciò l'ente ne darà comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

- **Programmazione triennale fabbisogni del personale:** La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata inserita nel DUP e approvata unitamente allo stesso; tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.



- **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008): E' stato approvato unitamente al DUP e aggiornato con la nota di aggiornamento al medesimo.

## **Verifica della coerenza esterna**

### **Equilibri di finanza pubblica**

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

## **VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022**

### **A) ENTRATE**

*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.*

**Si evidenzia che l'ente, avvalendosi della proroga introdotta dall'art. 1, comma 779 della Legge 160/2019 "Legge di bilancio 2020", ha rinviato l'adozione delle deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe dei servizi locali e a domanda individuale.**

Ciò premesso si evidenzia quanto segue:

### ***Entrate da fiscalità locale***

#### **Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune, fino all'esercizio 2019 non ha introdotto l'addizionale all'IRPEF.

#### **I.U.C. (Imposta comunale unica)**

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla

tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto, la “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Stante il rinvio di ogni deliberazione in merito, la previsione iscritta a bilancio per IMU e TARI viene raffrontata con la previsione definitiva dell'esercizio 2019:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	797.000,00	795.000,00	800.000,00	800.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	284.612,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.081.612,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>

Per la TARI il suddetto gettito tiene conto della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

L'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

### Altri Tributi Comunali

E' iscritto a bilancio il gettito stimato per imposta di soggiorno istituita dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica nell'anno 2019; l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale e il relativo gettito incassato dall'Unione e successivamente riversato al Comune sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive.

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Imposta di soggiorno	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

### *Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria*

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

## entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	87.667,85	14.628,00	26.633,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TARI	3.700,20	229,76	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP						
ALTRI TRIBUTI						
<b>Totale</b>	<b>91.368,05</b>	<b>14.857,76</b>	<b>26.633,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	14.231,00	14.231,00	0,00	7.900,20	8.316,00	8.316,00

\*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

### **Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	101.785,91	0,00	101.785,91
2019 (assestato o rendiconto)	88.827,29	0,00	88.827,29
2020 (previsione)	137.000,00	0,00	137.000,00
2021 (previsione)	150.000,00	0,00	150.000,00
2022 (previsione)	150.000,00	0,00	150.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

**Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative non sono iscritti a bilancio poiché l'attività di polizia locale è da tempo trasferita all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

**Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	22.023,00	22.023,00	22.093,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>115.023,00</b>	<b>115.023,00</b>	<b>115.093,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	840,35	884,58	884,58
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,77%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione ai contratti in essere e all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

*Sviluppo previsione per aggregati di spesa:*

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Pre-consuntivo 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101 Redditi da lavoro dipendente	236.971,64	283.145,44	264.937,00	264.937,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	21.564,30	23.640,00	21.394,00	21.324,00
103 Acquisto di beni e servizi	686.614,03	720.459,00	685.138,00	665.828,00
104 Trasferimenti correnti	1.036.997,63	994.823,00	1.016.427,00	1.015.272,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	92.123,10	89.301,00	98.708,00	96.862,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.998,61	35.500,00	10.250,00	10.250,00
110 Altre spese correnti	59.852,10	104.289,00	97.087,00	96.394,00
<b>Totale</b>	<b>2.150.121,41</b>	<b>2.251.157,44</b>	<b>2.193.941,00</b>	<b>2.170.867,00</b>

**Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:



- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 333.215,38;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di € 25.159,17.

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma**

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

*Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:*

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*



Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

#### Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla

base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	320.000,00	11.040,90	11.040,90	0,00	3,45%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.150,00	1.908,63	1.908,63	0,00	1,18%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>12.949,53</b>	<b>12.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>12.949,53</b>	<b>12.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.d.</b>

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	320.000,00	11.622,00	11.622,00	0,00	3,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.150,00	2.009,08	2.009,08	0,00	1,25%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>13.631,08</b>	<b>13.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>13.631,08</b>	<b>13.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.d.</b>

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	320.000,00	11.622,00	11.622,00	0,00	3,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.150,00	2.009,08	2.009,08	0,00	1,25%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>13.631,08</b>	<b>13.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>481.150,00</b>	<b>13.631,08</b>	<b>13.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.d.</b>

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - € 17.150,47 pari allo 0,76% delle spese correnti;

anno 2021 - € 8.882,92 pari allo 0,40% delle spese correnti;

anno 2022 - € 9.036,92 pari allo 0,42% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si rammenta che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

### **Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo per spese potenziali ed ha riscontrato che l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 i seguenti accantonamenti:

<b>FONDO</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.481,00	1.481,00	1.481,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	4.862,00	5.746,00	5.746,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.343,00</b>	<b>7.227,00</b>	<b>7.227,00</b>

### **Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

	<b>Rendiconto anno 2018.</b>
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare:.....)	0,00
Fondo per indennità fine mandato del sindaco	1.301,47
.....	0,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad € 36.443,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. essendo pari allo 0,47% delle spese finali di cassa (limite non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).



## **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle **transazioni** commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di **garanzia** debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:

- ha avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha avviato ogni azione utile per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

## **PARTECIPATI**

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018.

Nessuna delle società partecipate ha presentato perdite, nell'ultimo bilancio approvato, che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

## **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto, in data 23/12/2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 10/01/2020.

### Garanzie rilasciate

Nessuna garanzia è stata rilasciata a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>					
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO (1)</b>					
			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>					
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>8325,00</b>	<b>121000,00</b>	<b>125858,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		810204,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3418575,00	1703500,00	2396142,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		18000,00	18000,00	18000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4274484,05	1861880,00	2559380,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		19380,00	19380,00	19380,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-8325,00</b>	<b>-121000,00</b>	<b>-125858,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:</b>					



**Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2020	2021	2022
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	21.400,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati in anni recenti.

## INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 e all'art. 203 del TUEL.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

**L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:**

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	2.468.468,41	2.686.645,37	2.558.915,21	3.076.554,21	3.057.736,21
Nuovi prestiti (+)	335.000,00	0,00	650.000,00	135.000,00	600.000,00
Prestiti rimborsati (-)	116.823,04	127.730,16	132.361,00	153.818,00	162.687,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.686.645,37</b>	<b>2.558.915,21</b>	<b>3.076.554,21</b>	<b>3.057.736,21</b>	<b>3.495.049,21</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1.447	1.456	1.456	1.456	1.456
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>1856,70</b>	<b>1757,50</b>	<b>2113,02</b>	<b>2100,09</b>	<b>2400,45</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	84.048,82	92.123,10	88.501,00	97.908,00	96.062,00
Quota capitale	116.823,04	127.730,16	132.361,00	153.818,00	162.687,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>200.871,86</b>	<b>219.853,26</b>	<b>220.862,00</b>	<b>251.726,00</b>	<b>258.749,00</b>

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	84.048,82	92.123,10	88.501,00	97.908,00	96.062,00
entrate correnti	2.562.638,31	2.655.886,10	2.482.642,59	2.482.642,59	2.482.642,59
<b>% su entrate correnti</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,87%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli sulle spese;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il piano triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

**c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

**d) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

**Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti **integrato**, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, **fino** a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di **rispettare** gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018;

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE  
Dott. Raffaele Termine

